SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissione nazionale per le società e la borsa

Luspio - Libera Università

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2012, n. **264**.

Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo espresso nella riunione del 28 settembre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 29 aprile 2010;

Preso atto delle osservazioni del Consiglio di Stato, espresse dalla Sezione consultiva per gli atti normativi con parere interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011;

Udito il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio definitivo parere nell'adunanza del 22 dicembre 2011;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 12 dicembre 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento

recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 1.

Indizione delle elezioni

1. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Tra la data della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni deve intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni.

Art. 2.

Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nel registro nazionale

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e che risultino maggiormente rappresentative in relazione al numero degli associati concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto nell'assemblea dell'associazione, con esclusione degli associati ai circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima associazione iscritti ai registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

3. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede a tutte le associazioni iscritte nel registro nazionale idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il numero degli associati.

4. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 3, alle quali viene data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali invita le prime trenta associazioni con il maggior numero di associati a designare, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere, fino a due candidati alle elezioni dei dieci membri nazionali dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. L'elenco dei candidati designati dalle associazioni ai sensi del presente comma è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed è reso disponibile presso la sede elettorale.
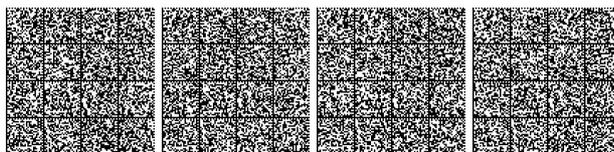
5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

6. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali è conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale delle associazioni di cui al comma 1.

Art. 3.

Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non siano circoli affiliati o articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale e che risultino maggiormente rappresentative nei relativi territori, concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto nell'assemblea dell'associazione.

2. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, le associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli uffici regionali e delle province autonome il numero dei propri associati mediante idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine stabilito dalla Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dello stesso Ministero e delle regioni e province autonome.

3. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 3, alle quali viene data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sui siti delle regioni e delle province autonome, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero invita le prime trenta associazioni con il maggior numero di associati a designare, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere, fino a due candidati alle elezioni dei dieci membri regionali e provinciali dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. L'elenco dei candidati designati dalle associazioni ai sensi del presente comma è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed è reso disponibile presso la sede elettorale.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

5. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali è conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale delle associazioni di cui al comma 1.

Art. 4.

Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto e si svolgono in due distinti seggi, destinati rispettivamente all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale di cui all'articolo 2 e all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui all'articolo 3.

2. Con la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede inoltre:

a) alla individuazione delle modalità di presentazione delle candidature, di svolgimento delle operazioni elettorali e di espressione e conteggio dei voti espressi;

b) alla definizione del formato e delle caratteristiche delle schede elettorali;

c) alla definizione della composizione dei seggi elettorali e delle relative attribuzioni, anche con riferimento alla definizione di eventuali reclami.

Art. 5.

Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica

1. Al termine delle operazioni elettorali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, a proclamare eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a concorrenza del numero di membri da eleggere, secondo una graduatoria decrescente. Qualora ai fini della proclamazione dell'ultimo degli eletti si riscontri che più candidati abbiano riportato lo stesso numero di voti, l'individuazione del candidato eletto avviene per sorteggio. In ogni caso ciascuna associazione non può essere rappresentata da più di un membro.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, inoltre, a nominare sei membri dell'Osservatorio individuati tra esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro ovvero ancora provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria o che abbiano acquisito meriti pubblicamente riconosciuti in campo umanitario.

3. L'Osservatorio dura in carica tre anni e può esercitare le sue funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei membri.
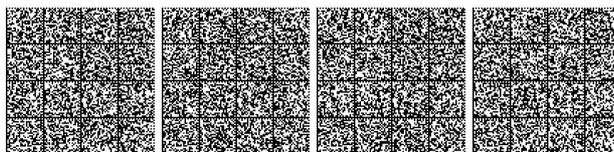
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina in sostituzione, con proprio decreto, il primo dei non eletti nell'ambito del seggio nel quale era risultato eletto il membro da sostituire.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'Osservatorio, la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice nuove elezioni ai sensi del presente regolamento, mediante la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 318

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), è il seguente:

«Art. 11 *(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)*. — (*Omissis*).

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.».

Note alle premesse:

— Il testo della citata legge n. 383 del 2000 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2000, n. 300.

— Per il testo del comma 6, dell'art. 11, della citata legge n. 383 del 2000, si veda la note al titolo.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 383 del 2000, è il seguente:

«Art. 7 *(Registri)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che svolgono attività, rispettivamente, in àmbito regionale o provinciale.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 7, della citata legge n. 383 del 2000, si vedano le note all'art. 1.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)*, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Il testo dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 383 del 2000, è il seguente:

«Art. 11 *(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)*. — (*Omissis*).

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.».

Note all'art. 3:

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si vedano le note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 383 del 2000, si vedano le note all'art. 2.

13G00042

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarzana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sarzana (La Spezia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 dicembre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarzana (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Larosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sarzana (La Spezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Massimo Caleo.

Il citato amministratore, in data 29 dicembre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di La Spezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarzana (La Spezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Larosa.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallecrosia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vallecrosia (Imperia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 4 gennaio 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Montella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Armando Biasi.

Il citato amministratore, in data 4 gennaio 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 25 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Montella.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01680

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Corciano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Corciano (Perugia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 dicembre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corciano (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lea Passalacqua è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corciano (Perugia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Nadia Ginetti.

Il citato amministratore, in data 27 dicembre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Perugia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corciano (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lea Passalacqua.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01681

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 febbraio 2013.

Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012, «Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con lettera prot. 0024684 del 3 ottobre 2012 alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 maggio 2007, n. 8, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3061 del 16 dicembre 2011 «Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2007 e del DM 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

Vista la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta prot. 28800/RN del 15 novembre 2012, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla mancata previsione delle misure di conservazione di cui all'art. 2, comma 4, lettere *b)* ed *i)* del citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione, generali e sito-specifiche, individuate con la citata DGR n. 3061 del 16 dicembre 2011 dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla Regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato DM 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» dei siti di importanza comunitaria della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, con l'eccezione del sito «IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso», che insiste sul territorio di due regioni e per il quale sarà emanato apposito provvedimento;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 25 gennaio 2013

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti siti insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT1201010	Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes	1593
B	IT1202000	Parco naturale Mont Avic	5750
B	IT1203010	Zona umida di Morgex	30
B	IT1203020	Lago di Lolair	28
B	IT1203030	Formazioni Steppiche della Côte de Gargantua	19
B	IT1203040	Stagno di Loson	4,55
B	IT1203050	Lago di Villa	27
B	IT1203060	Stagno di Holay	3
B	IT1203070	Mont Mars	380
B	IT1204010	Ambienti Glaciali del Monte Bianco	12557
B	IT1204032	Talweg della Val Ferret	120
C	IT1204220	Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa	8645
B	IT1205000	Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin	356
B	IT1205010	Ambienti d'alta quota della Valgrisenche	336
B	IT1205020	Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo	750
B	IT1205030	Pont d'Ael	183
B	IT1205034	Castello e miniere abbandonate di Aymavilles	1,59
B	IT1205050	Ambienti Xerici del Mont Torretta - Bellon	49
B	IT1205061	Stazione di Astragalus alopecurus di Cogne	36
B	IT1205064	Vallone del Grauson	489
B	IT1205065	Vallone dell'Urtier	1506
C	IT1205070	Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel	35
B	IT1205081	Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan	453
B	IT1205082	Stagno di Lo Ditor	22
B	IT1205090	Ambienti xerici di Grand Brison - Cly	97
B	IT1205100	Ambienti d'alta quota della Vallée de l'Alleigne	1103
B	IT1205110	Stazione di Paeonia officinalis	33
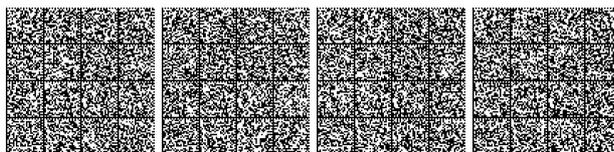
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 0024684 del 3 ottobre 2012. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo DPR presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui aI precedente articolo sono quelle individuate con la deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta (DGR) n. 3061 del 16 dicembre 2011 "Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2007 e del DM 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" e sono immediatamente operative. Lo stralcio della predetta deliberazione relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale o regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro: CLINI

13A01666

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni, relativi all'emissione del 31 gennaio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 6482 del 28 gennaio 2013, che ha disposto per il 31 gennaio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 6482 del 28 gennaio 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 181 giorni è risultato pari allo 0,731%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,634.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,240% e all'1,723%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A01832

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Distercoop società cooperativa agricola in liquidazione», in Faenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25/06/2012 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che «Distercoop società cooperativa agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 19/06/2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11/09/2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Distercoop società cooperativa agricola in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Distercoop società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Faenza (Ravenna) (codice fiscale 00698850393) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Ricci nato a Ravenna il 2/09/1955, ivi domiciliato in viale della Lirica, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01675

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Fraternità Anziani O.N.L.U.S.», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 2/07/2012 con la quale la Confcooperative ha chiesto che «Cooperativa sociale fraternità anziani O.N.L.U.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 1/06/2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3/10/2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale fraternità anziani O.N.L.U.S.»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa sociale fraternità anziani O.N.L.U.S.», con sede in Forlì (Forlì Cesena) (codice fiscale 02494010404) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Pietrogrande nato a Padova il 17/10/1965, domiciliato in Ferrara, in via Tognazzi, n. 1/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01676

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logycoop società cooperativa», in Rubiera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21/05/2012 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che «Logycoop società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 15/12/2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 7/05/2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12/09/2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Logycoop società cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Logycoop società cooperativa», con sede in Rubiera (Reggio Emilia) (codice fiscale 02131880359.) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Bertolani nato a Reggio Emilia il 30/09/1944, domiciliato a Rubiera (Reggio Emilia), in via Togliatti n. 1/1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01677

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mimosa cooperativa sociale di servizi socio-sanitari integrati soc. coop. sociale ONLUS», in Sanremo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 28/06/2012 con la quale la Confcooperative ha chiesto che «Mimosa cooperativa sociale di servizi socio-sanitari integrati soc. coop. sociale ONLUS» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 16/12/2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 29/03/2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12/09/2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mimosa cooperativa sociale di servizi socio-sanitari integrati soc. coop. sociale ONLUS»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Mimosa cooperativa sociale di servizi socio-sanitari integrati soc. coop. sociale ONLUS», con sede in Sanremo (Imperia) (codice fiscale 01204290082) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Ghirardo nato a Imperia il 18/02/1978, ivi domiciliato in via S. Bonfante, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01678

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 febbraio 2013.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio della regione Umbria.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013 con la quale è stato dichiarato, fino al 1° maggio 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del territorio della regione Umbria ivi indicati;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Dispone:

Art. 1.

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i comuni indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013 il Coordinatore regionale dell'Ambito territorio, infrastrutture e mobilità della regione Umbria, Arch. Diego Zurli è nominato Commissario delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della regione Umbria, nonché della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima.

3. Il Commissario delegato predispone, in coerenza con quanto rappresentato dalla regione Umbria nella relazione tecnica predisposta in data 12 dicembre 2012 e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi in conto capitale da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree alluvionate;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole voci di spesa.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 gennaio 2013, nel limite di euro 7.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza mensile, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 5.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in rassegna che hanno colpito i soggetti residenti nei Comuni enucleati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate di mutuo fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 6.

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza, si provvede ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2013

Il capo del dipartimento della protezione civile
GABRIELLI

13A01665

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 febbraio 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Liladros» (etinilestradiolo e drospirenone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 171/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Gedeon Richter PLC» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Liladros»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film 3×21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'8 gennaio 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LILADROS (etinilestradiolo e drospirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 3×21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 041595024/M (in base 10), 17PD4J (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Liladros» (etinilestradiolo e drospirenone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01764

DETERMINA 12 febbraio 2013.

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale per uso umano «Retrovir» (zidovudina). (Determina n. 175/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «The Wellcome Foundation Ltd» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Retrovir»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 marzo 2012 che ha deciso di riclassificare in «H» tutte le confezioni autorizzate e classificate in «A» del medicinale «Retrovir»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura

La classificazione ai fini della rimborsabilità, del medicinale RETROVIR, senza modifica di prezzo e condizioni, è la seguente: «H/RRL», medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01765

DETERMINA 12 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Xiapex» (collagenasi di *Clostridium histolyticum*) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 170/2013).

EU/1/11/671/001 "0,9 mg – polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intralesionale – polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro) – polvere: 3 ml; solvente: 5 ml – 1 flaconcino + 1 flaconcino

Titolare A.I.C.: PFIZER LIMITED

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta PFIZER LIMITED ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 6 marzo 2012;

Vista la deliberazione n 13 del 26 aprile 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale XIAPEX (collagenasi di Clostridium hystoliticum) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

"0,9 mg – polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intralesionale – polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro) – polvere: 3 ml; solvente: 5 ml – 1 flaconcino + 1 flaconcino

AIC N. 041030014/E (in base 10) 1744CY (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Xiapex è indicato nel trattamento della contrattura di Dupuytren in pazienti adulti con corda palpabile.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale XIAPEX (collagenasi di Clostridium histolyticum) è classificata come segue:

Confezione

"0,9 mg – polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intralesionale – polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro) – polvere: 3 ml; solvente: 5 ml – 1 flaconcino + 1 flaconcino

AIC N. 041030014/E (in base 10) 1744CY (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 831,03

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1371,53

Validità del contratto:

24 mesi

Innovazione terapeutica potenziale farmacologica

Payment by Result secondo le condizioni negoziali

Tetto di spesa 8 milioni di euro Ex Factory cumulato per la durata del contratto di 24 mesi alle condizioni come da comunicato pubblicato nel sito AIFA in data 28/12/2011.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo

precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuate dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XIAPEX (collagenasi di Clostridium histolyticum)

è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01767

DETERMINA 13 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Nevirapina Teva» (nevirapina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 178/2013).

EU/1/09/598/001 "200 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/PE/PVDC/ALU)" 60 compresse

EU/1/09/598/002 "200 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/PE/PVDC/ALU)" 120 compresse

EU/1/09/598/003 "200 mg – compressa – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC/ALU)" 60 compresse

EU/1/09/598/004 "200 mg – compressa – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC/ALU)" 120 compresse

Titolare A. I. C. : TEVA PHARMA B. V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S. S. N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58, 65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta TEVA PHARMA B. V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 16 luglio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 5 settembre 2012;

Vista la deliberazione n 29 del 10 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale NEVIRAPINA TEVA (nevirapina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

"200 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/PE/PVDC/ALU)" 60 compresse

AIC N. 042019012/E (in base 10) 182B64 (in base 32)

Confezione

"200 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/PE/PVDC/ALU)" 120 compresse

AIC N. 042019024/E (in base 10) 182B6J (in base 32)

Confezione

"200 mg – compressa – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC/ALU)" 60 compresse

AIC N. 042019036/E (in base 10) 182B6W (in base 32)

Confezione

"200 mg – compressa – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC/ALU)" 120 compresse

AIC N. 042019048/E (in base 10) 182B78 (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Nevirapina Teva è indicato in associazione con altri medicinali anti-retrovirali per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di ogni età infetti da virus HIV-1. La maggiore parte dell'esperienza con nevirapina è in associazione con gli inibitori nucleosidici della transcriptasi inversa (NRTIs). La scelta di una terapia successiva a nevirapina si deve basare sull'esperienza clinica e sui test di resistenza.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale NEVIRAPINA TEVA (nevirapina) è classificata come segue:

Confezione

"200 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/PE/PVDC/ALU)" 60 compresse

AIC N. 042019012/E (in base 10) 182B64 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 77,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 127,82

Confezione

"200 mg – compressa – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC/ALU)" 60 compresse

AIC N. 042019036/E (in base 10) 182B6W (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 77,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 127,82

Validità del contratto:

24 mesi

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NEVIRAPINA TEVA (nevirapina)

è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – infettivologo (RNRL)

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01766

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 20 febbraio 2013.

Modifica del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche concernente la disciplina degli emittenti. (Delibera n. 18470).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2 del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, al comma 1, stabilisce che, tra gli altri, la Consob esercita i poteri ad essa attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e le relative misure attuative adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante "Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari", che ha modificato e integrato alcune disposizioni del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da ultimo modificato con delibere n. 18210 e n. 18214 del 9 maggio 2012;

Visti gli Orientamenti per le autorità competenti e le società di gestione di OICVM pubblicati il 18 dicembre 2012 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 (AESFEM), aventi ad oggetto "Questioni relative agli ETF e ad altri OICVM" ed emanati in conformità all'articolo 16 del citato Regolamento al fine di "istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione";

Considerato che i richiamati Orientamenti riguardano, tra l'altro, talune informazioni da veicolare tramite la documentazione d'offerta relativa ad OICR aperti;

Considerato che gli Orientamenti si applicano dal 18 febbraio 2013 e consentono, relativamente agli OICR già esistenti a tale data, l'adeguamento della relativa documentazione d'offerta alle disposizioni ivi previste al primo aggiornamento utile o, al più tardi, entro 12 mesi dalla data di applicazione degli stessi;

Visti gli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti che prevedono, tra l'altro, l'assolvimento entro il mese di febbraio di ciascun anno degli obblighi informativi di aggiornamento e pubblicazione del prospetto relativo agli OICR italiani aperti nonché dell'obbligo di comunicazione ai partecipanti dei relativi dati periodici aggiornati e delle altre variazioni informative non altrimenti comunicate;

Ritenuto che la disciplina transitoria prescritta dagli Orientamenti troverebbe un'applicazione temporale eccessivamente ridotta nell'ordinamento italiano, in virtù del termine entro cui gli offerenti di quote o azioni di OICR italiani aperti devono adempiere agli obblighi previsti dagli indicati articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti;

Ritenuto necessario consentire, limitatamente all'anno in corso, una proroga eccezionale di due mesi del termine del 28 febbraio 2013 entro cui è previsto l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti, per permettere agli offerenti di quote o azioni di OICR italiani aperti, esistenti alla data del 18 febbraio 2013, di disporre di un maggiore lasso temporale per provvedere ai necessari adattamenti della relativa documentazione d'offerta nel rispetto degli Orientamenti dell'AESFEM;
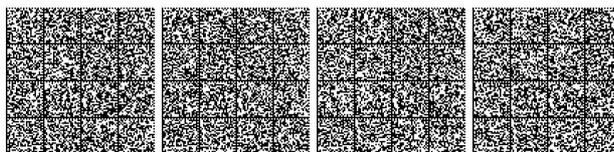
Delibera

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, da ultimo modificato con delibere n. 18210 e n. 18214 del 9 maggio 2012, è modificato come segue:

Nella Parte IV, nell'articolo 154 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Limitatamente all'anno 2013, il termine per l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 18, comma 4, e 19, comma 1, è prorogato sino al 30 aprile 2013, nei casi in cui siano applicabili gli Orientamenti adottati dall'AESFEM il 18 dicembre 2012 e aventi ad oggetto "Questioni relative agli ETF e ad altri OICVM". Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2013, gli offerenti pubblicano, nel proprio sito internet, un'avvertenza per segnalare che il prospetto è stato già aggiornato in conformità all'articolo 18, comma 4, nonché agli Orientamenti adottati dall'AESFEM ovvero, in caso contrario, per segnalare che si avvarranno del periodo di proroga. La medesima avvertenza dovrà essere riportata in un *addendum* da consegnare gratuitamente all'investitore, unitamente al prospetto, nel caso previsto dall'articolo 17, comma 4.".

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 20 febbraio 2013

Il presidente: VEGAS

13A01850

LUSPIO - LIBERA UNIVERSITÀ

DECRETO 18 febbraio 2013.

Modificazioni allo Statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modifiche;

Visto il decreto de Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il vigente Statuto di Autonomia di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2012 recante modifiche al predetto Statuto;

Vista la nota protocollo Pres. n. 133 del 30 novembre 2012 con cui la proposta di modifiche statutarie è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Considerato che sono trascorsi 60 giorni dalla predetta comunicazione, senza che siano pervenute osservazioni dal Ministero dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Lo Statuto di Ateneo è così ridefinito:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI
DI ROMA

Statuto di autonomia

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita in Roma l'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT).

2. L'Università appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. È autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti dell'art. 1 della legge n. 243/1991 delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

3. L'Università promuove le pari opportunità delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia, nello svolgimento delle attività istituzionali, ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria.

4. L'Università è promossa dall'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» che concorre a definire l'indirizzo scientifico e didattico dell'Ateneo con la Fondazione Formit, la quale ne assicura il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualità dell'offerta formativa, efficienza ed economicità della gestione.

Art. 2.

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

a. laurea;

b. laurea magistrale;

c. diploma di specializzazione o perfezionamento;
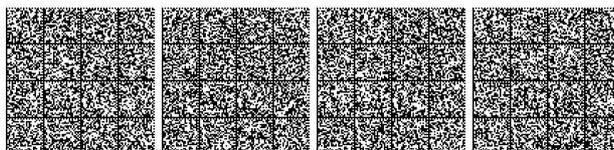
d. master universitari di primo e di secondo livello;

e. dottorati di ricerca.

Art. 3.

Finalità

1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonché con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere.

2. L'Università persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalità anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.

3. L'Università garantisce ai docenti ed ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresì, un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attività didattica.

4. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

SEZIONE SECONDA

Organi dell'Università

Art. 4.

Organi di governo e di controllo

1. Sono organi di governo dell'Università:

a. il Consiglio di Amministrazione;

b. la Giunta esecutiva;

c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d. il Rettore;

e. il Senato Accademico;

f. i Consigli di Facoltà;

g. i Consigli di corso di laurea.

2. Sono organi di controllo, garanzia e valutazione dell'Università:

a. il Collegio dei Revisori dei conti;

b. il Nucleo di Valutazione;

c. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

3. Gli organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, da:

a. il Presidente dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» o un suo delegato;

b. otto consiglieri nominati dalla Fondazione Formit;

c. il Rettore dell'Università;

d. un professore di ruolo, per ciascuna Facoltà, designato dal Senato Accademico;

e. un rappresentante degli studenti.

2. Possono far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Fondazione Formit il Presidente del Consiglio stesso e, su designazione di questi, il Vice Presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

4. Ai componenti, nominati o eletti, del Consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilità.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la metà o più dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio si considera decaduto.
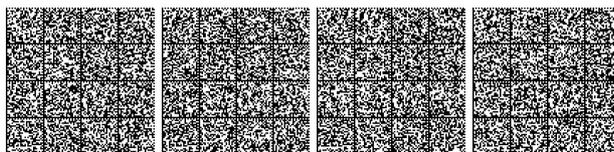
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

9. La seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, è convocata dal Presidente della Fondazione Formit.

10. Alle riunioni partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Amministrativo dell'Università.

Art. 6.

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:

a. determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, sentito l'Istituto «S. Pio V» e l'Associazione Amici della Luspio per gli aspetti di pianificazione delle attività di ricerca e di orientamento scientifico delle attività di formazione;

b. nomina il Rettore, su proposta del Presidente dell'organo, previo parere dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V», e della Fondazione Formit, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, o tra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università stessa, ovvero tra personalità di chiara fama sul piano culturale e scientifico;

c. nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione i Presidi fra i Professori di Ruolo di Prima fascia nelle rispettive facoltà;

d. delibera sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, Centri di ricerca, Scuole di Ateneo e di corsi di studio, sentito il parere del Senato accademico;

e. nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, determinandone i Presidenti;

f. delibera gli organici dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;

g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei ricercatori alle discipline, il loro incardinamento nelle strutture didattiche, nonché il loro modo di copertura (per concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in quest'ambito, designa il membro delle commissioni di concorso, sentito il parere del Senato accademico;

h. delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentito il parere del Senato accademico;

i. nomina e revoca il Direttore amministrativo e adotta, nel rispetto della normativa vigente, deliberazioni sullo stato giuridico, il trattamento economico e le sanzioni;

j. disciplinari del personale tecnico e amministrativo secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo di cui al successivo art. 30, comma 2;

k. delibera sull'ammontare di tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

l. delibera, su proposta del Senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

m. delibera, sentito il Senato accademico, sugli aspetti economici relativi a convenzioni con altre Università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;

n. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

o. stabilisce la misura delle indennità di carica a favore del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, del Rettore, dei Pro-rettori, dei Direttori di dipartimento e dei Presidi di Facoltà;

p. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

q. delibera sui provvedimenti che comportano oneri superiori ai valori fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

r. delibera sulla costituzione in giudizio ovvero in giudizi arbitrali dell'Università, nel caso di liti attive o passive;

s. delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente Statuto;

t. delibera in ordine al Regolamento generale di Ateneo sentito il Senato accademico e in ordine agli altri regolamenti dell'Università;

u. può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

v. delibera in ordine al Regolamento didattico d'Ateneo su proposta del Senato accademico;

w. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo Statuto o dal Regolamento generale di Ateneo alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo.

Art. 7.

Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Rettore, dal Presidente della Fondazione Formit o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, dal Presidente dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» o da un suo delegato anche per una singola adunanza ed ha la medesima durata del Consiglio.

2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessità ed urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto, adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore amministrativo dell'Università.

3. La Giunta esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e può deliberare ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'organo.

Art. 8.

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile:

a. ha la rappresentanza legale dell'Università;

b. convoca e presiede il Consiglio stesso;

c. convoca e presiede la Giunta esecutiva;

d. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;

e. adotta, in caso di necessità e di urgenza e ove fosse impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella riunione immediatamente successiva;

f. può essere delegato espressamente dal Consiglio per ogni atto ritenuto necessario.

Art. 9.

Rettore

1. Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, dura in carica un triennio e può essere riconfermato. Il Rettore in particolare:

a. rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b. sovrintende all'attività didattica e scientifica dell'Università, riferendone al Consiglio di amministrazione con relazione annuale;

c. convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

d. esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2 comma 1 lettera b della legge n. 240/2010;

e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;

g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

2. Il Rettore può designare tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un Pro-rettore vicario, con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre può designare uno o più Pro-rettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.

Art. 10.

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico, è composto dal Rettore, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di Amministrazione, dai Presidi delle Facoltà di cui si compone l'Università e, se istituiti, dai Direttori di dipartimento e di Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario, e il Pro-rettore vicario.

2. Il Senato accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a. determina l'indirizzo generale delle attività di insegnamento, di formazione e delle attività di ricerca, coordinando l'offerta formativa delle facoltà nel rispetto del medesimo indirizzo generale;

b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;

c. propone l'approvazione e le eventuali modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo al Consiglio di Amministrazione, sentite le Facoltà;

d. nomina i presidenti dei corsi di laurea su proposta del Rettore;

e. esprime parere al Consiglio di Amministrazione sugli affidamenti degli incarichi di docenza a contratto, proposti dai Presidenti dei corsi di laurea;

f. esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

g. esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico;

h. esprime parere al Consiglio di Amministrazione sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, centri di ricerca, Scuole di Ateneo, Facoltà e corsi di studio;

i. esprime parere al Consiglio di Amministrazione in merito ai punti *d)*, *g)*, *h)*, *k)*, dell'art. 6;

j. propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca sulla base delle esigenze prospettate dalle Facoltà e nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'Ateneo;

k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata due giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11.

Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è al vertice dell'apparato amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dirige il personale tecnico e amministrativo.

2. Il Direttore amministrativo è nominato e revocato con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Facoltà

1. Le Facoltà hanno il compito di coordinare le attività con cui i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la ricerca per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Sono organi della Facoltà:

a. il Preside;

b. il Presidente del Corso di laurea di primo livello e magistrale;

c. il Consiglio di Facoltà.

3. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento.

Art. 13.

Presidi

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside:

a. convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento;

c. cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consiglio di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;

d. è membro di diritto del Senato Accademico;

e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.

2. Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del suo Presidente tra i professori di ruolo di prima fascia.

3. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rinnovato.

Art. 14.

Presidenti dei Consigli di corso di laurea

1. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene nominato su proposta del Rettore dal Senato Accademico tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia componenti del Consiglio stesso, così come previsto dal comma 3 dell'art. 16 del presente Statuto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di corso di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno.

3. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea, che dura in carica un triennio, è nominato con decreto del Rettore.

Art. 15.

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai Professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, fanno parte inoltre del Consiglio di facoltà le rappresentanze, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di facoltà sono stabilite dal Regolamento didattico d'Ateneo.

2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

a. la formulazione delle proposte di sviluppo della facoltà ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b. la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;

c. la formulazione di proposte di conferimento di lauree honoris causa;

d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le disposizioni del presente Statuto.

Art. 16.

Consiglio di corso di laurea

1. Nelle Facoltà che comprendono più corsi o indirizzi di laurea possono essere istituiti Consigli di corso di laurea. Possono essere istituiti anche Consigli di corso di laurea comuni a più Facoltà (Interfacoltà).

2. I Consigli di corso di laurea:

a. esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attività didattica e di ricerca;

b. decidono in merito alla programmazione e organizzazione delle attività didattiche, in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

c. formulano proposte per la parte di competenza in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;

d. formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione;

e. valutano propongono al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento.

3. I Consigli di corso di laurea sono composti da tutti i docenti e ricercatori di ruolo, nonché dalle rappresentanze delle altre categorie, così come previste dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 17.

Collegio dei Revisori dei conti e certificazione del bilancio

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un Collegio di Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro nomina spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera del Consiglio stesso. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

3. La certificazione del bilancio dell'Università è affidata a società iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob, al fine di garantire un'adeguata proiezione internazionale.

Art. 18.

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, secondo le modalità previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. I componenti del Nucleo di Valutazione sono cinque. La loro nomina spetta al Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Nucleo di Valutazione è nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 19.

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di attuazione delle pari opportunità e di tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione.

2. La composizione del Comitato, le modalità per l'esercizio dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal cda, in aderenza alle previsioni contenute all'art. 21 della legge n. 183/2010.

SEZIONE TERZA

Personale docente

Art. 20.

Personale docente dell'Ateneo

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università nonché dai ricercatori di ruolo. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Inoltre possono essere attribuiti incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.

3. Le modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente, da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico.

Art. 21.

Professori

1. Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

a. professori di prima fascia;

b. professori di seconda fascia.

2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università statali.

3. Ai professori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 22.

Ricercatori

1. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle Università statali.

2. Ai ricercatori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 23.

Stato giuridico

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto e con la natura non statale della Università degli Studi Internazionali di Roma le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Università statali.

2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

SEZIONE QUARTA

Ordinamento didattico

Art. 24.

Facoltà e corsi di studio

1. L'Università è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di Scienze Politiche;

Facoltà di Interpretariato e Traduzione;

Facoltà di Economia.

I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.

2. L'Università può istituire, in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, nuovi Corsi di laurea e di laurea magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi regolamenti didattici sono stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. L'Università può altresì istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

SEZIONE QUINTA

Gli studenti

Art. 25.

Studenti

1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Università secondo le norme del presente Statuto ed eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Facoltà.

2. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione per attività connesse ai servizi dell'Ateneo.

3. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dalla legislazione vigente in materia e dal Regolamento degli studenti dell'Ateneo.

Art. 26.

Difensore civico

1. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'istituzione della figura del Difensore civico con compiti di garanzia e tutela dei diritti degli studenti.

2. Il Difensore civico è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

SEZIONE SESTA

Organizzazione e gestione amministrativa

Art. 27.

Strutture dell'Ateneo

Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo e le altre strutture sono istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione, secondo le procedure definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 28.

Risorse finanziarie

1. Al finanziamento dell'Università sono destinati tasse e contributi versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.

2. L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un Istituto di credito di notoria solidità scelto dal Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 29.

Bilanci

Il Consiglio di amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

Art. 30.

Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità

Il Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri della gestione e delle relative procedure amministrative e finanziarie nonché le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il Regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Università e l'amministrazione del patrimonio.

Art. 31.

Personale tecnico-amministrativo

Le modalità di reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, dirigente e del Direttore amministrativo dell'Università, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale universitario statale.

Art. 32.

Codice etico

1. L'Unint adotta il codice etico che, secondo le modalità previste dalla legge n. 240/2010, determina i valori fondamentali dell'Università, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo, dettando le regole di condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri e ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010.

2. Il codice etico è approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Art. 33.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo e vincolante nel rispetto del principio di tassatività.

2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010.

3. È composto, in qualità di membri effettivi, da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, designati dal Senato accademico.

4. Il Senato accademico, altresì, designa, per ognuna delle categorie indicate al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, i membri supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilità, al fine di garantire l'effettività del principio di giudizi tra pari.

5. I componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina sono nominati, con proprio decreto, dal Rettore.

6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina ha una durata di quattro anni accademici e non può essere rinnovato consecutivamente.

7. Il Collegio, nell'espletamento dei propri compiti, si attiene al procedimento previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente.

8. Le modalità di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico.

9. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 34.

Norma transitoria e finale

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Statuto con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decadono, salvo l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e di controllo, per i quali siano intervenute con la presente versione dello statuto modifiche al testo previgente.

Successivamente alla sua entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine con le nuove modalità previste dal presente Statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
BISOGNI

13A01667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Calciumvit B12» Soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti.

Provvedimento n. 96 del 30 gennaio 2013

Medicinale veterinario CALCIUMVIT B12 Soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti.

Confezioni:

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 101712014;

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101712026;

flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 101712038;

flacone da 100 ml in polipropilene - A.I.C. n. 101712040;

flacone da 250 ml in polipropilene - A.I.C. n. 101712053;

flacone da 500 ml in polipropilene - A.I.C. n. 101712065.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede in via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario, pari a 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01670

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sentinel» Compresse per cani.

Provvedimento n. 95 del 30 gennaio 2013

Medicinale veterinario SENTINEL compresse per cani.

Confezioni:

8 compresse da 2,3/46 mg - A.I.C. n. 102569050;

6 compresse da 2,3/46 mg - A.I.C. n. 102569011;

8 compresse da 5,75/115 mg - A.I.C. n. 102569062;

6 compresse da 5,75/115 mg - A.I.C. n. 102569023;

8 compresse da 11,5/230 mg - A.I.C. n. 102569074;

6 compresse da 11,5/230 mg - A.I.C. n. 102569035;

8 compresse da 23/460 mg - A.I.C. n. 102569086;

6 compresse da 23/460 mg - A.I.C. n. 102569047.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede in largo Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 02384400129.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0106/001-004/IB/015.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifiche denominazione del medicinale.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica di denominazione del medicinale: da: «Sentinel» a: «Interceptor Plus».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A01671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bicomplex» Soluzione iniettabile ed orale.

Provvedimento n. 94 del 30 gennaio 2013

Medicinale veterinario «BICOMPLEX» soluzione iniettabile ed orale.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102002019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102002021.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede in via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia Cod. Fisc. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: estensione periodo validità dopo prima apertura.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del periodo di validità dopo prima apertura:

da «consumare immediatamente e non conservare»;

a 28 giorni.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexadreson» 2 mg/ml.

Provvedimento n. 85 del 28 gennaio 2013

Medicinale vetrinario «DEXADRESON» 2 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre e gatti, nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101866022;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101866010;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101866034.

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie bovini, ovini e suini ed eliminazione della via di somministrazione sottocutanea per le suddette specie.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

È autorizzata, a seguito di revisione, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

bovini: carne e visceri da 6 a 8 giorni;

suini: carne e visceri da 1 a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

bovini: carne e visceri: 8 giorni - latte: 14 giorni (28 mungiture);

caprini: carne e visceri: 60 giorni - latte: 14 giorni (28 mungiture);

suini: carne e visceri: 2 giorni;

cavalli: carne e visceri: 60 giorni.

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

Si autorizza altresì l'eliminazione della via di somministrazione intrarticolare per bovini e suini.
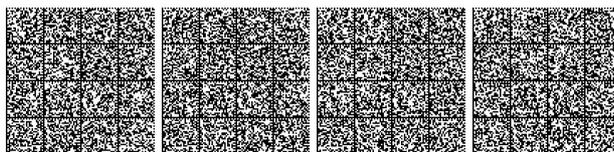
Pertanto il punto 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto «Posologia e via di somministrazione», per quanto concerne le vie di somministrazione, è così modificato:

«Per via endovenosa o intramuscolare e intrarticolare (limitatamente al cavallo, cane e gatto)».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

13A01673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetampl*ius* Suini», 750 mg/g polvere per soluzione orale per suini.

Provvedimento n. 97 del 30 gennaio 2013

Medicinale veterinario, VETAMPLIUS SUINI, 750 mg/g polvere per soluzione orale per suini.

Confezioni:

barattolo da 1340 g - A.I.C. n. 102318019;

barattolo da 5340 g - A.I.C. n. 102318021.

Titolare A.I.C: FATRO S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in via Emilia 258 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - C.F. 01125080372.

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa suini carne e visceri.

Variazione tipo IB.B.II.e.1 b1: Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito.

Variazione tipo IB.B.II.e.5 d: Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito.

Variazione tipo IB.B.II.f.1 d: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito.

Èautorizzata, a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per la specie suini: carne e visceri da 3 giorni a 1 giorno.

Inoltre, si autorizzano le seguenti modifiche:

1) L'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

sacco da 1340 g - A.I.C. n. 102318045;

sacco da 4020 g - A.I.C. n. 102318033.

Le nuove confezioni sono costituite da un sacco multistrato composto da nylon/AL/PET/PE, contenenti 1340 g e 4020 g di prodotto.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

barattolo da 1340 g - A.I.C. n. 102318019;

barattolo da 5340 g - A.I.C. n. 102318021;

sacco da 1340 g - A.I.C. n. 102318045;

sacco da 4020 g - A.I.C. n. 102318033.

2) Le condizioni di conservazione del prodotto finito (tutte le confezioni) sono ora le seguenti: «Conservare in luogo asciutto a temperatura inferiore a 25°C».

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 120 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01674

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-049) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00